

Maggiorazioni salariali, in arrivo la circolare

Entrate

Enzo De Fusco

Il direttore generale delle Entrate, Vincenzo Carbone, ha preannunciato che è in dirittura d'arrivo la circolare che dovrà chiarire i dubbi applicativi sugli incrementi retributivi previsti dai rinnovi contrattuali tassati con l'aliquota del 5% e sull'indennità fino a 1.500 euro per remunerare il lavoro faticoso, a cui si applica una tassazione del 15 per cento. I due provvedimenti contenuti nell'articolo 1 della legge 199/2025 (Bilancio 2026), rispettivamente ai commi 7 e 10, necessitano di alcuni chiarimenti utili per l'applicazione concreta, alcuni dei quali già stati anticipati su queste pagine (si veda il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2026).

Con riferimento al comma 7 è previsto che per favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, ma limitatamente ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente, nel 2025, non superiore a 33mila euro.

Tuttavia, gli incrementi retributivi stabiliti con i rinnovi contrattuali oltre ad aumentare lo stipendio base producono effetti anche su tutte le componenti retributive indirette come, ad esempio, straordinari, ferie, permessi, integrazione malattia e infortunio, oltre alle tante indennità che i contratti collettivi prevedono a vario titolo. Quindi, c'è da capire se l'agevolazione sia stata pensata per applicarsi solo sulla retribuzione diretta, che fa riferimento alle 12 mensilità oltre la tredicesima e quattordicesima, o anche sulla quota parte di incremento agevolato che ha aumentato le retribuzioni indirette sopra individuate.

È un fatto che detassare anche le componenti indirette della retribuzione comporterebbe una gestione non facile, se si tiene conto delle modalità di calcolo dell'incidenza agevolata e considerando l'eterogeneità delle componenti retributive indirette

che popolano i nostri contratti collettivi. Anche da un punto di vista letterale, inoltre, la norma si presta a un'applicazione rigorosa, atteso che sono agevolati solo gli «incrementi retributivi... in attuazione di rinnovi contrattuali» e non anche gli istituti indiretti della retribuzione che derivano dagli aumenti stessi.

Questo dubbio si aggiunge a quelli già richiamati come, ad esempio, se occorra verificare solo gli incrementi retributivi del Ccnl o anche quelli della contrattazione di secondo livello. E ancora, se siano detassabili solo i nuovi aumenti che scattano a partire dal 2026 o anche quelli già previsti dal 2024 o 2025, ma che vengono corrisposti nel corso di quest'anno come effetto trascinamento. Infine, se sia possibile detassare gli aumenti corrisposti in un regime di assorbibilità del superminimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA